

Io quindi non potrei accettare in genere il principio enunciato dall'onorevole Tocci.

Del resto vedo che la Commissione ebbe cura di circoscrivere la portata dell'articolo che esaminiamo.

Io infatti aveva domandato che i crediti in generale diventassero fruttiferi. La Commissione acconsenti alla mia domanda soltanto per i crediti relativi a concorsi e a rimborsi per opere pubbliche. Ora però io proporrei un'aggiunta per chiedere che venga anche compreso il caso non infrequente in cui i comuni sono debitori per proprietà acquistate dallo Stato. Imperocchè potrei citare molti casi in cui il demanio mentre ha dato ai comuni proprietà perfettamente fruttifere, privandosi così di attività, non riesce poi a riscuotere il corrispettivo che gli è dovuto.

Si tratta quindi di comprendere fra i crediti fruttiferi esigibili, anche il caso di acquisti di proprietà.

Questa è l'aggiunta che io propongo e che sono persuaso verrà accettata dalla Commissione, essendo nell'ordine di idee che essa ha enunciato.

Io non vedo quindi l'opportunità e non potrei ammettere l'emendamento dell'onorevole Tocci.

TOCCI. Persuaso in questo dalla Commissione, ritiro il mio emendamento; solamente debbo dichiarare che, anche in via di giustizia, esso doveva essere accettato dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

Che vale il dire che non ci sono dei crediti? Non siamo nello stato di poter fare la nota dei crediti che possibilmente possono avere i comuni, ma mi sembrava la mia proposta di tale giustizia da meritare di essere accettata.

PRESIDENTE. Ritira dunque il suo emendamento?

TOCCI. Lo ritiro per questa circostanza eccezionale.

(L'onorevole deputato Colonna presta giuramento.)

PRESIDENTE. L'onorevole Tocci ha ritirato il suo emendamento all'articolo 1, e l'onorevole Borruso ha proposto che i crediti dell'erario fruttiferi, invece di essere al 6 per cento, come propone la Commissione, siano al 5 per cento.

Prego la Commissione di dichiarare se accetta o respinge questo emendamento.

PERUZZI, *relatore*. Prima di tutto dirò che l'onorevole ministro, come testè ha annunziato, ha proposto...

PRESIDENTE. Di ciò ne parleremo dopo.

PERUZZI, *relatore*. Come vuole.

Dirò dunque che la Commissione non potrebbe accettare che il frutto fosse del 5, invece che del 6, perchè, se è vero che le condizioni del credito sono migliorate, qui si tratta di una di quelle penalità di cui l'onorevole Borruso lamentava il difetto in questa legge. Laonde, se anche il frutto fosse un poco maggiore, potrebbe quella differenza tener luogo di penalità.

E poi faccio osservare che fra i crediti contemplati dalla legge del 1870 ed i crediti contemplati dal progetto che è ora in discussione, la differenza è grandissima. La legge del 1870 si riferiva a somme che i co-

muni avevano incassate e che non avevano versate in tempo utile nell'erario dello Stato; qui invece si tratta di somme che effettivamente lo Stato ha spese per le provincie e i comuni, chi sa da quanto tempo, e che non gli sono state rimborsate dagli enti morali pei quali le ha anticipate.

Quindi la differenza essendo grandissima, la differenza tra il 6 e quel tale saggio che non so neppure se sarebbe il 5, credo che abbia un'amplissima giustificazione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Borruso è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Ora, come la Camera ha inteso l'onorevole ministro, ha proposto che all'articolo 1, dopo le parole: « per opere pubbliche » si aggiungano queste: *e per acquisti di proprietà*.

La Commissione accetta?

PERUZZI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Dunque vuol dire che l'articolo 1 sarà emendato con questa aggiunta.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Articolo 2 pari all'articolo 5 del Ministero:

« In pagamento dei debiti arretrati delle provincie e dei comuni è data facoltà al Governo di accettare delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, nel modo e per gli effetti indicati nella legge del 27 marzo 1871, n° 131.

« Le provincie ed i comuni ai quali non sia concesso questo modo speciale di pagamento dovranno inscrivere l'intero debito loro nel bilancio del 1872, e deliberare i centesimi addizionali corrispondenti a tale spesa. L'agente incaricato della riscossione dei centesimi addizionali sulla imposta fondiaria per conto della provincia o del comune debitore, dovrà, sotto la personale sua responsabilità, versare nelle casse erariali tutte le somme che riscuote per tale titolo fino alla totale estinzione del debito verso l'erario. »

L'onorevole Borruso ha facoltà di parlare.

BORRUSO. Domando la divisione dell'articolo, perchè sulla prima parte non avrei nulla da dire, sulla seconda avrei da concretare le osservazioni fatte nella discussione generale.

PRESIDENTE. Si procederà per divisione. L'onorevole Brescia-Morra ha facoltà di parlare.

BRESCIA-MORRA. Uno degli inconvenienti del sistema seguito dal ministro delle finanze di presentare, cioè al Parlamento un progetto *omnibus* di leggi diverse, si è appunto quello di concentrare tutta l'attenzione della Camera sulle leggi di maggiore importanza e distrarla o perfettamente o quasi, dalle leggi di minore importanza. Così avviene ora che l'allegato B essendo di mi-